

Codice A1816B

D.D. 25 ottobre 2021, n. 3050

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6736. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, in corrispondenza del mappale 9 del F.35 di proprietà del Comune di Limone Piemonte, in comune di Limone Piemonte (CN). Richiedenti: Condominio Belsito e Condominio Bucaneve - Limone Piemonte (CN).



ATTO DD 3050/A1816B/2021

DEL 25/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6736. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, in corrispondenza del mappale 9 del F.35 di proprietà del Comune di Limone Piemonte, in comune di Limone Piemonte (CN). Richiedenti: Condominio Belsito e Condominio Bucaneve – Limone Piemonte (CN)

La sig.ra Riccardi Roberta, in qualità di Amministratore del Condominio Belsito (censito al N.C.E.U. al F. 35 mappale 8) e la geom. Di Prato Maura, in qualità di Amministratore del Condominio Bucaneve (censito al N.C.E.U. al F. 35 mappali 349-335), hanno presentato istanza di autorizzazione idraulica in data 17/05/2021 (acquisita al ns prot. n.23291/A1816B), per la realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, in corrispondenza del mappale 9 del F. 35 di proprietà del Comune di Limone Piemonte, in comune di Limone Piemonte (CN), a seguito della marcata erosione spondale verificatasi durante l'evento alluvionale ottobre 2020, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Livio Galfrè e dall'arch. Roberto Gosso, in base ai quali è prevista la protezione, monte dei Condomini in esame, soggetta al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, e precisamente:

- tratto di scogliera in massi cementati (lunghezza complessiva 25,00 m, altezza fuori terra 3,00 m) in sponda sinistra

Con nota prot. 25416/A1816B del 28/05/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Limone Piemonte per

quindici giorni consecutivi dal 18/08/2021 al 08/09/2021 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (nota prot. 6605 del 08/09/2021 acquisita al ns prot. 41596/A1816B).

Il Comune di Limone Piemonte, con nota acquisita al prot. 49736/A1816B del 22/10/2021, ha specificato che il richiesto il *nulla osta* alla realizzazione dell'opera è stato rilasciato con Delibera della Giunta Comunale n.105 del 22/09/2021.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 25/05/2021 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per l'intervento sopra specificato, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'intervento indicato negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la difesa in progetto sia addossata alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
2. l'altezza della scogliera non dovrà superare la quota del piano campagna né il ciglio della sponda opposta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Condominio Belsito (censito al N.C.E.U. al F. 35 mappale 8) e il Condominio Bucaneve (censito al N.C.E.U. al F. 35 mappali 349-335) di Limone Piemonte (CN),

a realizzare un tratto di difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Vermenagna, a monte degli edifici in corrispondenza del mappale 9 del F.35 di proprietà del Comune di Limone Piemonte, in comune di Limone Piemonte (CN), secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni indicate in premessa e delle ulteriori e seguenti condizioni:

1. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. l'intervento in argomento potrà essere realizzato, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerlo in efficienza nel tempo;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento in oggetto, a cura e spese dei soggetti autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti autorizzati, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. i soggetti autorizzati, prima dell'inizio dei lavori, dovranno ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. i soggetti autorizzati nell'esecuzione dei lavori dovranno attenersi ai disposti dell'art. 12

della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori per la durata degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe